



STUDIO MARCELLI

Roma 29 giugno 2015

Banca d'Italia
Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio
Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura
Via Milano, 64
00184 Roma

Con riferimento alle modifiche alle Istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, sottoposte a consultazione pubblica, si avanzano qui di seguito commenti e proposte che, pur non attenendo propriamente al testo delle modifiche proposte, appaiono utili e necessari presupposti in un quadro di contorno che presidi efficacemente il rispetto della norma.

1. Appare ragionevole presumere che le modifiche alle Istruzioni, oltre che ispirate ai cambiamenti che intervengono nell'assetto giuridico e di mercato, trovino verifica e conforto anche dalle indicazioni che possono emergere dall'analisi delle serie storiche, ormai quasi ventennali che, pur nella discontinuità dei criteri di segnalazione, possono risultare indicative dei comportamenti degli intermediari creditizi.

Per una maggiore trasparenza e una migliore condivisione e partecipazione, sarebbe auspicabile una completa informazione delle rilevazioni raccolte nel corso del tempo, che consentano di ricavare elementi di valutazione in merito alla dimensione di categorie e classi, alla distribuzione dei TEG intorno al valore medio, alla relativa dinamica evolutiva tracciata dai comportamenti degli intermediari¹. Si ritiene che tali

¹ A titolo esemplificativo si osserva che sul piano operativo sembra rilevarsi un fenomeno di spostamento del credito su fattispecie riconducibili alla categoria residuale, svilendo in tal modo il portato normativo che prevede espressamente il carattere di omogeneità della categoria stessa. Più che una categoria residuale, che la legge non sembra consentire, sarebbe preferibile che ogni tipologia di credito trovasse collocazione accanto a crediti simili, seppur con gradi diversi di omogeneità da categoria a categoria.

informazioni consentano di meglio apprezzare l'impianto organizzativo della rilevazione stessa e potrebbero rendere in prospettiva la consultazione più proficua e sostanziale, su una comune base informativa. Le stesse finalità dell'AIR potrebbero trarre apprezzabili elementi di qualificazione da analisi e approfondimenti curati dalla stessa Banca d'Italia sul materiale informativo fornito dalle menzionate serie storiche, anche al fine di monitorare e contrastare eventuali fenomeni di distorsione del mercato del credito.

2. E' significativamente apprezzabile la rimozione completa della deroga all'annualizzazione relativa alle spese occasionali, fonte di possibili comportamenti elusivi, e la semplificazione moltiplicativa prevista per le spese periodiche. Le nuove Istruzioni riportano: *'tutti gli oneri degli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel calcolo del TEG su base annua, moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali a meno che siano previsti contrattualmente una tantum nell'anno'*; per completezza potrebbe essere aggiunto (senza rinviare alle FAQ²): *'nel qual caso vanno ripetuti nei tre trimestri successivi.'*

In particolare, la modifica prevista per le CIV solleva una problematica, per certi versi, del tutto analoga a quella insorta per le spese di assicurazione, prima escluse e poi comprese nel calcolo del TEG, segnando un'ulteriore discrasia fra i criteri di rilevazione del TEGM mutevoli nel tempo e l'immutabilità del dettato dell'art. 644 c.p. per la verifica delle soglie.

Si ritiene che, per il principio di riserva, tassatività e determinatezza della norma penale, una modifica dei criteri di rilevazione del TEGM non può indurre una modifica nei criteri di verifica delle soglie d'usura.

Ad una maggiore trasparenza ed accostamento del processo di rilevazione al criterio di verifica stabilito dall'art. 644 c.p., si accompagna la circostanza che il riconoscimento della CIV come componente stabile e pertanto soggetta ad annualizzazione, indurrà ad impiegare, nella verifica del rispetto delle soglie d'usura, l'annualizzazione anche al periodo pregresso, con riflessi non trascurabili sul piano civile e penale, per quei *'casi in cui l'intermediario consente al cliente di sconfinare in modo stabile e sistematico oltre il fido o in assenza di affidamento'*. A tal fine potrebbe valutarsi l'opportunità di

² Sarebbe forse stato opportuno che le nuove 'Istruzioni', poste in consultazione, fossero accompagnate dalle FAQ, quale parte integrante, rivisitate in coerenza con le modifiche proposte.

raccomandare forme di ‘ravvedimento operoso’ per quelle fattispecie che, ‘*consentendo al cliente di sconfinare in modo stabile e sistematico oltre il fido o in assenza di affidamento*’, abbiano applicato importi a titolo di CIV al di fuori di un limite fisiologico e che, considerati ‘occasionalni’, possono configurare ragionevoli dubbi sul corretto rispetto dell’art. 644 c.p.

Nella circostanza si potrebbe altresì rappresentare agli intermediari creditizi che le ‘Istruzioni’ risultano coerenti con il dettato normativo; tuttavia, nel rispetto dei principi fissati dalla Cassazione n. 46669/11, ove circostanze particolari conducano il rapporto creditizio fuori dall’ordine fisiologico, occorra prestare particolare attenzione e valutare che, nonostante il formale rispetto delle stesse, non insorgano ragionevoli dubbi sul corretto rispetto dell’art. 644 c.p.

3. Appare contrario allo spirito della legge (per l’evidente effetto dell’*échelle de perroquet*) e pregno di aspetti di vessatorietà l’impiego di forme di indicizzazione dei tassi alle soglie d’usura pubblicate dal MEF. Taluni intermediari hanno iniziato a prevedere, per il credito in conto corrente, sia esso apertura di credito, anticipazione o altro, un tasso variabile che, anziché essere collegato ad un ordinario parametro di finanziamento praticato dal mercato, quale l’Euribor, viene riferito direttamente al tasso soglia, sottraendo a questo uno *spread* fisso in funzione del merito di credito del cliente. Anziché aggiungere uno *spread* al costo della provvista, si impiega uno *spread* sottrattivo al valore massimo consentito dalla soglia d’usura. A questo tasso vengono poi affiancati gli altri oneri, commissioni e spese (CDF, CIV, spese chiusura, ecc..). La mora, per contro, viene nella circostanza sistematicamente posta eguale al tasso soglia. Tali comportamenti, se non vengono prontamente rimossi, possono diffondersi ed indurre un artificioso e perverso effetto di lievitazione dei tassi che viene a ledere significativamente il mercato del credito, oltre che svilire lo stesso presidio all’usura.

4. Si segnala infine un refuso del punto C3. Calcolo del TEG. Si riporta: ‘*In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministero del Tesoro dell’8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente*’. Tale decreto è stato abrogato dal decreto del Presidente del CICR n. 117 del 3.2.2011: le modalità di calcolo, affidate alla Banca d’Italia, sono riportate nel Provvedimento del 28 marzo 2013. Per evitare equivoci, più che sottolineare l’analogia della formula, appare più opportuno rimarcare la diversa finalità e criterio di inclusione del TEG rispetto al TAEG.

Gli interventi illustrati, ad avviso dello scrivente, configurano margini di discrezionalità volti a favorire maggiori gradi di trasparenza ed oggettività nell'operato del Regolatore e a presidiare più efficacemente eventuali comportamenti opportunistici degli intermediari.

Cordialmente

dott. Roberto Marcelli

A handwritten signature in blue ink, reading "Roberto Marcelli". The signature is written in a cursive, flowing style with a prominent initial 'R'.